

E

[redacted] ([redacted] elettivamente
domiciliata in [redacted]

presso lo studio degli avv.ti [redacted]
[redacted]

[redacted] che la rappresentano e di-
fendono per procura a margine della memoria di re-
plica alla conclusionale

CONVENUTA

OGGETTO: scioglimento comunione e divisione

Conclusioni per l' attrice: come da foglio allegato a
verbale 5.7.2005

Conclusioni per la convenuta [redacted] come
da foglio allegato a verbale 5.7.2005

Conclusioni per la convenuta [redacted] come
precisate in comparsa di costituzione e risposta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 9 e
10/2/2000, [redacted] conveniva in giudizio,
dinanzi al Tribunale di Milano, rispettivamente la
madre [redacted] e la sorella [redacted]

[redacted] esponendo:

-che il 12 aprile 1999 era deceduto in [redacted] il pa-
dre [redacted] che, con testamento olografo

8.9.1975, pubblicato in data 27.5.1999, con atto notaio [redacted] n. rep.26355, n.racc. 4227, aveva disposto dei propri beni come di seguito "Revoco ogni precedente disposizione di ultima volontà. Nomino erede mia moglie [redacted] della massima quota consentita dalla legge; e la nomino pure mio esecutore testamentario";

-che eredi di [redacted] rispettivamente testamentaria e legittime erano dunque la moglie [redacted]

[redacted] essa attrice e la propria sorella [redacted] sì che, ex art. 542 II comma c.c., la quota di legittima spettanti alle due figlie era pari al 50% dell'asse ereditario, per quote tra loro paritarie (25% ciascuna).

Tanto premesso, chiedeva che: fosse dichiarata la propria qualità di erede legittima del defunto padre nella misura di cui all'art. 542 II comma c.c.; fosse accertata e dichiarata l'entità dell'asse ereditario ancora indiviso e, dunque, il valore della quota ad essa attrice spettante; la madre [redacted]

[redacted] in qualità di esecutrice testamentaria, presentasse il conto della gestione dell'eredità di [redacted] conferendo alla comunione ereditaria tutti i beni, mobili ed immobili, nonché i relativi frutti, appartenuti al de cuius, in suo posses-

so.

L'attrice chiedeva anche, in caso di mancato accordo tra le coeredi: lo scioglimento della comunione ereditaria in essere con le convenute litisconsorti necessarie, per tutti i beni mobili ed immobili ancora indivisi e della connessa comunione ordinaria, relativa alle porzioni di immobili di proprietà di [REDACTED], non cadute in successione; nel caso di non comoda divisibilità dei beni mobili ed immobili, attribuire a ciascun comproprietario il valore economico delle rispettive quote di effettiva pertinenza, disponendo la vendita all'incanto di detti beni, nell'ipotesi in cui, tra i litisconsorti, non potesse procedersi alla suddivisione in lotti.

Costituitasi con comparsa di risposta depositata il 16.4.2000, la convenuta [REDACTED] - precisato che dell'asse ereditario faceva parte esclusivamente il 50% dei beni dei coniugi, eccezion fatta per i beni personali e quelli di proprietà esclusiva ex art. 179 c.c.; che solo il 50% di detta porzione doveva considerarsi parte dell'asse ereditario, per le disposizioni testamentarie del de cuius in virtù delle quali essa convenuta era stata istituita sua erede nella misura massima consentita dalla legge; che mai aveva contestato il buon diritto delle altre

A

coeredi alla rispettiva quota di eredità; che mai essa si era rifiutata di addivenire alla divisione dei beni ereditari con le figlie e che la consistenza dell'asse ereditario era esattamente valutabile attraverso il rendiconto che, trascorso un anno dalla morte del de cuius, il 12.4.2000 era stato redatto da un professionista (doc. 3-3p) e che comunque era disposta sin d'ora a far sottoporre ad inventario, ove necessario, i beni mobili - chiedeva: accertarsi che per la propria condizione di erede testamentaria, oltre che a mente dell'art. 542 II comma c.c., la misura della quota ad essa spettante era pari alla metà dell'intero asse ereditario; accertarsi e dichiararsi validamente da essa convenuta - assolto l'onere di cui all'art. 709 c.c.; in via riconvenzionale, dichiarare l'attrice [REDACTED] tenuta alla collazione in relazione al cespite di cui all'atto di donazione sub doc. 5); nel merito, accertare il valore complessivo dell'attivo ereditario ai fini della determinazione delle quote spettanti a ciascun erede, previo conferimento da parte dell'attrice ai coeredi del cespite di cui al doc. 5) e tenuto conto altresì del diritto di abitazione spettante ex lege al coniuge superstite sull'appartamento di [REDACTED] e del diritto d'uso dei

A

relativi arredi, delle somme a vario titolo dalle coeredi già percepite a seguito della morte di [REDACTED] [REDACTED], delle spese tutte dipendenti o connesse in qualunque modo alla successione, sostenute da [REDACTED], come risultante da rendiconto depositato; disporre quindi lo scioglimento della comunione ereditaria necessariamente con riguardo anche alla comunione ordinaria in essere per l'effetto della contitolarità di quote dei beni non caduti in successione della sig. [REDACTED] mediante attribuzione dei singoli lotti salvo conguaglio e, in particolare, con l'assegnazione alla maggior quotista [REDACTED] dell'appartamento di [REDACTED] siccome gravato anche dal diritto di abitazione e d'uso degli arredi in capo a sé, oltre che dell'appartamento di [REDACTED] sita al piano terreno, già posseduto ab origine dalla predetta. Con ordine ai competenti Uffici del Territorio delle relative trascrizioni.

Costituitasi in giudizio, con comparsa di risposta 17.5.2000, la convenuta [REDACTED] si associava alle richieste e conclusioni della sorella [REDACTED] [REDACTED]

Esperita l'istruzione, nel corso della quale le parti non si conciliavano, il G.I. disponeva procedersi

a consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla valutazione degli immobili e dei mobili oggetto della domanda di divisione, nonché sul valore locativo dei beni immobili predetti e sulla loro comoda divisibilità, assegnando al CTU, in caso affermativo, il compito di predisporre un progetto divisionale, con indicazione delle porzioni immobiliari corrispondenti all'entità delle quote dei dividendi e determinazione degli eventuali conguagli da porre a carico di ciascuno per il pareggio delle quote.

A seguito dell'autorizzato deposito di note critiche alla consulenza tecnica d'ufficio, il G.I. disponeva, all'udienza del 15.4.2003, consulenza tecnica integrativa con riguardo al valore locativo degli immobili già oggetto di esame tecnico, che veniva depositata l'11.9.2003.

All'udienza in data 25.9.2003 il Giudice ordinava a  di depositare in atti il rendiconto della gestione dei beni e cespiti dell'asse ereditario dalla data di apertura della successione sino al 28.2.2004 ed a tanto la convenuta provvedeva mediante deposito in data 27.2.2004 di "Integrazione del rendiconto dell'esecutore testamentario ai sensi dell'art.709 c.c.", al quale seguivano le autorizzate memorie delle parti con osservazioni in merito.



All'udienza del 17.3.2005, fissata per la precisazione delle conclusioni, l'avv. [REDACTED] difensore di [REDACTED] che aveva sostituito il precedente procuratore della stessa avv. [REDACTED] che a sua volta aveva sostituito il primo difensore, avv. [REDACTED] - dichiarava di rinunciare anch'esso al mandato conferitogli e chiedeva ed otteneva termine per consentire alla predetta convenuta di munirsi di nuovo difensore.

All'udienza del 5.7.05, cui la causa veniva rinviata dal G.I. per il detto incumbente, i procuratori dell'attrice e della convenuta [REDACTED] precisavano le conclusioni, così come riportate in epigrafe ed in pari data il Tribunale tratteneva la causa in decisione, previa la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Con la memoria di replica alla conclusionale, si costituiva per la convenuta [REDACTED] l'avv. [REDACTED] che si associava alle richieste dell'attrice ed alle difese dalla stessa svolte nei propri atti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente osserva il Tribunale che pacifica deve ritenersi la qualità di eredi legittime in capo a I [REDACTED] e [REDACTED]

rispettivamente figlie le prime due e coniuge la terza di **[redacted]** deceduto in **[redacted]** il **[redacted]** (doc. 1 attrice).

Nella specie trova dunque applicazione il disposto di cui all'art. 542 II comma c.c., si che deve ritenersi complessivamente riservata alle figlie **[redacted]**

ed **[redacted]** la metà del patrimonio del de cuius, mentre alla moglie **[redacted]** spetta $\frac{1}{4}$ del patrimonio medesimo.

Deve peraltro riconoscersi in capo a quest'ultima convenuta anche la qualità di erede testamentaria avendo il de cuius disposto dei propri beni con testamento olografo 8.9.1975, pubblicato in data 27.5.1999, con atto notaio **[redacted]** n. 26355 rep, n.4227 racc. (doc.2) del seguente testuale tenore:"

Disposizioni. Revoco ogni precedente disposizione di ultima volontà. Nomino erede mia moglie **[redacted]**

[redacted] della massima quota consentita dalla legge; e la nomino pure mio esecutore testamentario", si che la residua quota disponibile del patrimonio ereditario, pari ad $\frac{1}{4}$, spetta a **[redacted]** alla quale, dunque, compete - nelle accertate qualità di erede legittima e testamentaria, la quota di $\frac{1}{2}$ dell'intero asse ereditario.

Atteso il regime di comunione legale in essere tra i

coniugi [REDACTED] i beni caduti in successione devono ritenersi pari al 50% del patrimonio totale ed è con riguardo a tale porzione dello stesso - ossia all'asse ereditario - che va eseguita la divisione richiesta dall'attrice e dalle convenute litisconsorti necessarie, previo scioglimento della comunione ereditaria ed anche della connessa comunione ordinaria conseguente alla contitolarità, in capo a [REDACTED] di quote di beni indivisi non caduti in successione.

Ritiene peraltro il Giudice che l'espletata consulenza tecnica d'ufficio - disposta al fine di accertare i beni immobili e mobili oggetto di causa, il loro valore attuale e, quanto ai primi, se gli stessi siano comodamente divisibili (indagine all'esito della quale il CTU ha redatto tre progetti divisionali con indicazione delle porzioni immobiliari corrispondenti alle entità delle quote di ciascuno dei dividendi, determinando altresì i dovuti conguagli) - non consente oggi di decidere sulle ulteriori domande formulate dalle parti, essendo a tal fine necessario:

- 1) una integrazione della CTU che contenga:
 - a) l'inserimento nei formati lotti anche dell'unità immobiliare sita in Milano, via Stradivari n.7;

b) l'aggiornamento dei valori indicati nella consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 3.9.2002;
c) l'indicazione del valore all'attualità del terreno (bosco denominato [redacted]) di cui all'atto di donazione notaio [redacted] rep. N. 2021, racc. n.279 (doc.5 fasc. [redacted]);

2) l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio contabile, da eseguirsi in base alla documentazione versata in atti ed a quanto risulti pacificamente fra le parti, al fine di valutare le attività e le passività inerenti al patrimonio ereditario.

In tal senso, il Tribunale provvede come da separata ordinanza.

Spese di causa al definitivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9924/00 R.G., ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta, così provvede:

1) accerta e dichiara la condizione di eredi legittime in capo all'attrice [redacted] ed alla convenuta [redacted] nella misura di cui all'art. 542, II comma c.c., sì che la misura della quota di eredità a ciascuna di esse spettante è pari ad $\frac{1}{4}$ dell'asse ereditario;

- 2)accerta e dichiara la condizione di erede legittima della convenuta [redacted] nella misura di cui all'art. 542 II comma c.c., nonché la condizione di erede testamentaria in capo alla stessa, come da motivazione, si che la misura della quota di eredità ad essa spettante è pari a $\frac{1}{2}$ dell'asse ereditario;
- 3)dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti in causa e, di conseguenza, della connessa comunione ordinaria in essere tra le parti stesse per la contitolarità di quote di beni indivisi non caduti in successione, di proprietà di [redacted];
- 4)rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza;
- 5)spese al definitivo.

Così deciso in Milano il 22 novembre 2005.

Il Giudice

(Gianna Vallescura)

